



COMUNE DI CHIETI

COMUNE DI CHIETI
II SETTORE – SERVIZI AL CITTADINO
POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

688

AVVISO

Art. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

La legge regionale 13 luglio 2022, n. 11 *“Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi”*, disciplina gli interventi assistenziali e servizi volti a fronteggiare le difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che gli alunni e studenti ciechi o sordi possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi. Il sostegno alle persone con disabilità sensoriale è da garantire durante i percorsi scolastici e formativi, a partire dalla scuola materna se effettivamente frequentata.

Art. 2 SOGGETTI INTERESSATI

Possono beneficiare degli interventi le persone residenti nel Comune di Chieti fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore per le quali ricorrono le specifiche condizioni individuate all'art. 1, c.3, della L. R. 13 luglio 2022, n. 11 *“Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi”* e, s. m. e i. e specificatamente:

- a) i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici)¹;
- b) i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi)².

¹ Legge 3 aprile 2001, n. 138, art. 2: “si definiscono ciechi totali:

- a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento”.

Legge 3 aprile 2001, n. 138, art. 3: “Si definiscono ciechi parziali:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Legge 3 aprile 2001, n. 138, art. 4: “Si definiscono ipovedenti gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

² Legge 20 febbraio 2006, n. 95, art. 1, c. 2: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

R

In esito Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, possono beneficiare del servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica gli studenti iscritti ad un corso universitario o ad un corso professionalizzante post-diploma nelle modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Art. 3 TIPOLOGIE DI SERVIZI FINANZIABILI

688

I servizi previsti dalla L. R. 13 luglio 2022, n. 11 sono funzionali a favorire l'esercizio del diritto allo studio e a sostenere il libero sviluppo della personalità dei soggetti interessati, contribuendo al percorso di crescita e autonomia degli alunni e studenti ciechi e sordi.
Le tipologie dei servizi finanziabili sono:

1. ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRA-SCOLASTICA

L'assistenza educativa e didattica extrascolastica mira a supportare l'integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità sensoriali, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio educativi a carattere diurno.

L'erogazione del servizio segue il calendario scolastico, sono autorizzabili un massimo 6 ore settimanali per 34 settimane nell'anno solare; 3 ore settimanali per i frequentanti la scuola dell'infanzia, per un monte ore annuale massimo pro capite che è determinato in complessive 204 ore (102 per i frequentanti la scuola dell'infanzia). In caso di particolari necessità dello studente, fermo restando il monte ore stabilito, il servizio può essere erogato anche dopo la conclusione delle normali attività didattiche (ad es. per coadiuvare lo studente nella preparazione degli esami di stato o per facilitare lo studente durante la pausa estiva nel mantenimento delle abilità e competenze acquisite).

In esito Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L. R. 13 luglio 2022, n. 11, su specifica richiesta della persona interessata, il servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica può essere erogata anche agli studenti frequentanti corsi universitari presso Atenei situati nel territorio regionale, limitatamente ad un solo corso universitario. Su specifica richiesta della persona interessata lo stesso servizio può essere erogato agli studenti frequentanti nel territorio del Comune di Chieti un corso professionalizzante post-diploma, limitatamente ad un solo corso professionale. Non è consentito assumere costi per interventi diversi per la suddetta tipologia di studenti.

2. FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO

a) **fornitura dei testi scolastici:** I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflogologo e dall'insegnante di sostegno, sentito il Centro di Ipovisione di riferimento e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al programma didattico. Il Centro di riferimento per i testi ingranditi ed in formato elettronico è il Centro di trascrizione regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione di Teramo che, ai sensi della L. R. 3 aprile 1990, n. 30 e s. m. e i. fornisce i suddetti supporti **gratuitamente** dietro specifica richiesta da parte delle istituzioni scolastiche. Per la trascrizione dei testi in Braille è ammessa una spesa massima di € 4.500,00 per ogni alunno o studente. Il Centro di trascrizione regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione di Teramo può ritenersi Centri di riferimento per la trascrizione dei testi in braille, fermo restando che i Comuni procedono alla comparazione dei costi di altri possibili fornitori qualificati. I testi scolastici per sordi sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete, dall'insegnante di sostegno e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al

programma didattico; è ammessa una spesa massima di € 1.500,00 per ogni alunno o studente.

- b) **altro materiale di supporto:** Dietro espressa indicazione formale dell'istituzione scolastica, possono essere forniti agli alunni e studenti sordi sussidi mimografo-visivi necessari alla didattica nonché materiale didattico a rilievo per gli alunni e studenti ciechi; è ammessa una spesa massima di € 500,00 per ogni alunno o studente. La fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista può essere fornita, dietro espressa indicazione formale dell'istituzione scolastica e del tiflologo. I sussidi richiesti non devono essere ricompresi nel nomenclatore degli ausili previsti dal SSN e non possono sostituirsi a quelli alla cui fornitura è tenuta l'istituzione scolastica.

688

3. CONSULENZA DEL TIFLOLOGO PER I MINORATI DELLA VISTA

Il servizio di consulenza tiflogica, da svolgere durante il periodo scolastico, mira a facilitare la comprensione dell'impatto che il deficit visivo ha sulla percezione della realtà e sullo sviluppo psicomotorio dell'alunno/studente minorato della vista e a valutare più realisticamente i suoi limiti e potenzialità, fornendo così indicazioni utili e coerenti alla definizione del Piano Educativo Individualizzato. IL tiflologo o tiflopedagogista è una figura professionale specializzata nelle aree educative, tiflopedagogiche e tiflodidattiche con comprovata esperienza nell'ambito della disabilità visiva, esperta di problematiche inerenti all'integrazione scolastica degli alunni non vedenti. Il tiflologo lavora coordinandosi costantemente con la famiglia, l'assistente educativo, gli educatori, i docenti e tutti gli specialisti, dai medici ai professionisti sanitari, che seguono l'alunno/lo studente, al fine di promuovere la migliore sinergia tra tutti i protagonisti del processo educativo e d'integrazione. Il Tiflologo individua, altresì, gli strumenti utili allo sviluppo delle capacità e delle competenze della persona con disabilità visiva, offre indicazioni operative alle famiglie, suggerendo le giuste strategie per garantire un passaggio armonico tra l'ambiente domestico e quello scolastico, con particolare attenzione agli aspetti relazionali e comunicativi. Il Tiflologo collabora con le Istituzioni Scolastiche e Formative contribuendo a costruire e a realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Il numero delle ore di consulenza tiflogica ad ogni alunno/studente è quantificato e definito nell'ambito del Piano Individualizzato; l'intervento del tiflologo è quantificabile in massimo 15 ore annuali per ogni studente o alunno con disabilità visiva.

4. CONSULENZA DELL'INTERPRETE PER I MINORATI DELL'UDITO

L'interprete di LIS svolge attività di interpretazione simultanea/consecutiva dall'italiano alla LIS e viceversa in tutti quei contesti in cui si renda necessario e l'intervento non possa essere assolto dall'assistente alla comunicazione. I Comuni espongono la spesa laddove il servizio non venga assicurato gratuitamente dalle Associazioni di rappresentanza dei sordi nell'esplicazione delle proprie attività statutarie.

Si precisa che è possibile richiedere solo uno degli interventi di sopra indicati.

Art. 4 DOMANDA DI ASSISTENZA

I servizi previsti al precedente articolo sono attivabili a domanda dei soggetti interessati o di chi ne cura la tutela. La domanda dovrà essere compilata e trasmessa mediante l'utilizzo dell'apposita App denominata: "Smart.PA" del Comune di Chieti, scaricabile per i sistemi Android da Play Store e per i sistemi IOS da Apple Store. L'accesso è consentito tramite SPID. In caso di impossibilità e/o ulteriori istruzioni è possibile rivolgersi al Segretariato Sociale presso:

A.

- **Chieti:** palazzo ex inps – Viale Amendola – tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17.00 tel. 0871341566;

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

688

- 1) copia del verbale di riconoscimento della cecità assoluta/cecità parziale/grave ipovedenza o della sordità;
- 2) nel caso di studenti universitari, o frequentanti corsi di formazione post diploma, autodichiarazione di essere studente iscritto al 1° corso di laurea, triennale o specialistica, e di non aver conseguito altro diploma di laurea; autodichiarazione di essere iscritto per la prima volta ad un corso di formazione post diploma e di non essere in possesso di altro attestato professionalizzante.

A rt. 5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione redatta secondo il modello stabilito e completo di tutti i documenti, deve essere presentato, entro il 15/09/2025.

Il Dirigente II Settore
(Dott.ssa Angela Assunta Falcone)

